

PIANO EX ART. 28.2 BMR

Pubblicato in ottemperanza dell'art. 118 bis del TUB

MRO - MAIN REFINANCING OPERATIONS

Il presente piano (c.d. "Piano di Sostituzione") è redatto ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Benchmark" o "BMR"), tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("TUB"). Al presente Piano di Sostituzione potranno fare rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB. Per i contratti che non faranno rinvio al presente Piano di Sostituzione, ai fini della determinazione dell'indice alternativo, varranno le disposizioni incluse nella relativa documentazione.

DESCRIZIONE DELL'INDICE	Il tasso MRO viene determinato dalla Banca Centrale Europea (la "BCE" o "amministratore dell'indice") nell'ambito dei tassi chiave dell'Eurosistema e costituisce il tasso a cui la BCE prevede vengano regolate le operazioni di rifinanziamento principali (MRO - Main Refinancing Operations), nell'ambito dell'Eurosistema. I dettagli relativi al tasso MRO sono riportati sul sito internet della BCE al seguente link
AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE E CESSAZIONE DELLA FORNITURA DELL'INDICE	Qualora la BCE dovesse cessare la fornitura del tasso MRO o in caso di variazioni sostanziali (*) del tasso MRO, le unità di business della Banca che utilizzano il tasso MRO, con il supporto e in coordinamento con le relative funzioni di Risk Management, Legale e Compliance, avvalendosi di Tesoreria per l'individuazione dell'indice alternativo, adotteranno le azioni qui di seguito riportate: • effettueranno una valutazione qualitativa al fine di determinare l'impatto dell'evento benchmark sulle esposizioni e sul numero di contratti, clienti e operazioni interessate; • valuteranno la situazione documentale dei contratti impattati; • individueranno un indice alternativo adeguato per i prodotti esistenti, consultando, ove possibile, l'amministratore dell'indice; • definiranno una sequenza temporale, con le relative tappe, per la sostituzione con l'indice alternativo favorendo una sostituzione ordinata; • informeranno clienti e controparti della cessazione o variazione sostanziale dell'indice e della sostituzione con l'indice alternativo, fornendo loro i contatti a cui fare riferimento in caso di domande; • predisporranno quanto necessario per avviare le attività contemplate all'articolo 118 bis comma 3 del TUB. Nell'individuazione dell'indice di riferimento alternativo, si dovranno considerare le raccomandazioni pubblicate dalla Banca Centrale Europea o altra autorità e la conformità dell'indice alternativo con le caratteristiche degli strumenti esistenti collegati al MRO.

	(*) Per variazione sostanziale si intende una modifica del framework di politica monetaria da parte della BCE che renda MRO non rappresentativo e comporti la cessazione di tale tasso. Non costituisce pertanto una variazione sostanziale una variazione del tasso che determini una modifica della metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la pubblicazione dell'indice, laddove l'indice continui a rispecchiare le condizioni di rifinanziamento principale previste dalla BCE. Nel caso di modifica della metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la pubblicazione del MRO si utilizzerà il MRO tempo per tempo vigente, così come definito nel rispetto della normativa/regolamentazione applicabile.
INDICE ALTERNATIVO IN CASO DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DELL'INDICE	Qualora l'MRO, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2 del Regolamento Benchmark, cessi in modo definitivo di essere disponibile o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità e non utilizzabilità, l'Indice Alternativo. Per Indice Alternativo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i) nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione del MRO (a) per legge o (b) dalla Banca Centrale Europea, o, in mancanza di tale individuazione (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'MRO.